



TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 665/2015 R.G. Lav.

All'udienza del 09/02/2018 davanti al Giudice del Lavoro Alessandra COCCOLI sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. RESTA in sostituzione dell'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE e per il resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA il funzionario VIGLIECCA LUISA delegata dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA.

L'avv. RESTA chiede di essere rimesso in termini per la notifica del ricorso ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. come già richiesto in ricorso e chiede rinvio per poter provvedere all'adempimento; nel merito insiste comunque per l'accoglimento dei ricorsi concludendo come in atti.

Il MIUR chiede il rigetto del ricorso e deposita giurisprudenza a sostegno.

Il Giudice

dato atto, alle ore 10.21 si ritira in camera di consiglio e rinvia alle ore 15.00 per lettura.

Alle ore 15.33 pronuncia la seguente ordinanza:

- Vista l'istanza di remissione in termini ai fini della notifica ai controinteressati oggi formulata dal difensore dei ricorrenti;
- Rilevato che la notifica a tali controinteressati, nelle forme previste dall'art. 151 c.p.c., era stata autorizzata con il decreto di fissazione udienza nei procedimenti riuniti nn. 665/15, 1043/15, 940/15, 669/15, 668/15, 673/15, 672/15, 670/15, 677/15, 676/15, 674/15, 686/15, 685/15, 684/15, 682/15, 681/15, 680/15, 678/15;
- Rilevato che, nonostante tale autorizzazione, la notifica ai controinteressati non risulta essere stata eseguita dai ricorrenti;
- Rilevato che nel rito del lavoro, anche nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa



la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti (Cass. n. 1483/15; Cass. n. 16479/15; da ultimo Cass. 2789/18);

- Ritenuta la necessità di estendere ai controinteressati il contraddittorio sulla domanda con cui i ricorrenti fanno valere il loro diritto di essere nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017;
- Ritenuto che il numero e la difficoltà di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro;
- Ritenuta accoglibile la richiesta di parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione dei ricorsi (e del presente verbale) sui siti *internet* istituzionali del Ministero convenuto;
- Ritenuto che tale forma rientra tra quelle riconducibili all'art. 151 c.p.c.;

visto l'art. 102 c.p.c.

ORDINA

l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017;

ASSEGNA

a tal fine termine perentorio sino al 19.2.2018;

AUTORIZZA

la notifica dei ricorsi e del presente verbale nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

FISSA

per la discussione l'udienza del 5.4.2018 ore 10.00.

IL GIUDICE

Alessandra COCCOLI

